

CONTRATTO

Tra le parti:

- F.I.Bi.S. – Federazione Italiana Biliardo Sportivo, con sede in Milano alla Via G.B. Piranesi 46, codice fiscale 04633090156, partita I.V.A. 06334701007, (indirizzo p.e.c. fibisbiliardo@pec.it) qui rappresentata dal Presidente Federale, Dott. Andrea Mancino, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto in virtù della delibera del consiglio federale - d'ora in avanti: F.I.Bi.S.-;

e

- La società/ditta individuale _____, con sede in _____ codice fiscale/partita I.V.A. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, (indirizzo p.e.c. _____), qui rappresentata dall'amministratore, Sig. _____ - d'ora in avanti: Ditta-

PREMESSO

- Che la F.I.Bi.S. è una disciplina sportiva associata al CONI e rappresenta in campo nazionale ed internazionale lo sport del biliardo italiano per le quattro specialità: Stecca, Boccette, Pool/Snooker e Carambola;
- Che la F.I.Bi.S., ha emanato il "Regolamento Tecnico Unico per Omologazioni" (d'ora in avanti: Regolamento) riguardante il controllo e l'omologazione degli strumenti di gioco (stecca, bilie, biliardi), in vigore dal 1 gennaio 2017;
- Che le aziende che attestino di avere esperienze nei singoli settori possono richiedere di diventare "Omologatore Federale" ai sensi dell'art. 10 del regolamento;
- Che, a tal fine, la Ditta ha dimostrato di possedere il know how aziendale per poter effettuare il controllo di omologazione dei prodotti appartenenti al settore merceologico di _____;
- Che sulla base di quanto sopra ha richiesto l'ammissione nell'Albo degli Omologatori della Federazione.

CONVENGONO E STIPULANO

- 1) Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.
- 2) Le parti dichiarano di ben conoscere e richiamano espressamente come disciplinanti il presente accordo tutte le disposizioni contenute nel Regolamento, da ritenersi quindi valide ed efficaci, se non derogate da pattuizioni specifiche quivi convenute.
- 3) La Ditta prende sin d'ora atto che la F.I.Bi.S. avrà comunque facoltà di emanare in futuro disposizioni attuative/esecutive/integrative del Regolamento e si impegna ad adeguare le proprie procedure;
- 4) Il contratto ha durata di anni quattro e precisamente, da 1 gennaio 2017 fino al 31.12.2020, senza alcuna possibilità di rinnovo automatico o tacito dello stesso.
- 5) La Ditta si impegna al pagamento del corrispettivo indicato all'art. 10 Lettera C del Regolamento, nella misura e nei termini ivi previsti. La prima rata dovrà essere inderogabilmente versata entro e non oltre otto giorni dal perfezionamento della presente intesa (ricevimento da parte della Ditta di copia sottoscritta da F.I.Bi.S.). Tale termine deve intendersi essenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 C.C.
- 6) F.I.Bi.S. provvederà all'inserimento del nominativo della Ditta nell'Albo degli Omologatori della Federazione soltanto dopo aver ricevuto il pagamento di cui al punto precedente. Da tale momento la Ditta potrà concretamente iniziare ad omologare strumenti di produzione propria o di terzi, sempre nei limiti di cui al Regolamento, usufruendo dei benefici previsti nel regolamento all'art. _____.
- 7) Nell'ipotesi in cui la Ditta non dovesse rispettare puntualmente i termini dei successivi pagamenti previsti all'art. 10 Lettera C del Regolamento, F.I.Bi.S., senza necessità di preavviso, la F.I.Bi.S. potrà immediatamente sospendere l'effettuazione delle prestazioni previste alla Lettera A art. 10 del Regolamento, ed in particolare quanto ivi previsto al punto d).

- 8) Decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per ciascun pagamento, senza che sia intervenuto il versamento della somma (rata) dovuta, F.I.Bi.S. avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. ("Clausola risolutiva espressa"), con conseguente perdita da parte della Ditta di tutti i diritti ("vantaggi") previsti e sua definitiva cancellazione dall'Albo degli Omologatori della Federazione.
- 9) Fermo quanto sopra, in caso di ritardo nel pagamento, saranno dovuti anche gli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002.
- 10) F.I.Bi.S. potrà inoltre risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora la Ditta si rendesse inadempiente anche ad uno solo degli altri obblighi previsti nel Regolamento e comunque qualora di rendesse responsabile di comportamenti denigratori della buona immagine della Federazione.
- 11) Qualora il contratto si dovesse risolvere in una delle ipotesi di cui ai precedenti punti 7 e 8, la Ditta sarà tenuta a versare a F.I.Bi.S., oltre alle somme residue previste dal presente contratto, a titolo di clausola penale ex art. 1382 C.C., la somma di € 10.000,00=, salva la risarcibilità del danno ulteriore.
- 12) Inoltre, nell'ipotesi di risoluzione per causa a sè imputabile, la Ditta o altra di nuova costituzione la cui proprietà/controllo sia comunque direttamente od indirettamente riferibile ai responsabili della Ditta non potrà più chiedere sino al 31.12.2020 l'iscrizione all'Albo degli Omologatori della Federazione.
- 13) L'eventuale registrazione del contratto -sottoposto a regime I.V.A.- sarà a carico della parte inadempiente.
- 14) Qualsiasi controversia concernente la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto sarà sottoposta esclusivamente alla Giurisdizione italiana e devoluta inderogabilmente alla competenza del Tribunale di Milano.

_____, li _____
(Ditta)

(F.I.Bi.S.)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Vi chiediamo di prendere visione e di approvare specificatamente le condizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14.

Milano, li

(Ditta)

F.I.Bi.S., ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. Del 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) informa che:

- 1) i dati forniti dalla Ditta ai fini della conclusione e nel corso dello svolgimento del presente contratto rimangono custoditi presso la sede di F.I.Bi.S. per le seguenti finalità: registrazione, elaborazione, documentazione, svolgimento di attività commerciali, archiviazione, etc.;
- 2) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della conclusione del presente contratto;
- 3) il mancato conferimento dei dati in oggetto impedisce la conclusione del contratto e lo svolgimento del successivo rapporto;
- 4) il trattamento dei dati è effettuato in ambito federale per le attività connesse alla effettuazioni delle prestazioni connesse al presente contratto;
- 5) in caso di inadempimento contrattuale, i dati personali della Ditta potranno essere diffusi o trasmessi a terzi al fine di permettere il recupero del credito;
- 6) alla Ditta sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
- 7) il titolare del trattamento dei dati operato da F.I.Bi.S. e la Federazione medesima, con sede in Via G.B. Piranesi,46 -20137 Milano.

_____, li _____

In fede

(Ditta)